

Sentenza del Tribunale del 28 giugno 2019 — Changmao Biochemical Engineering/Commissione(Causa T-741/16) ⁽¹⁾

[«Dumping — Importazioni di aspartame originario della Cina — Rifiuto di accordare il trattamento di un'economia di mercato — Imposizione di un dazio antidumping definitivo — Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), secondo trattino, del regolamento (UE) 2016/1036 — Articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento 2016/1036 — Articolo 2, paragrafo 10, del regolamento 2016/1036 — Articolo 3, paragrafi 2 e 6, del regolamento 2016/1036 — Articolo 6, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036 — Non conformità dei documenti contabili — Mancato rispetto delle norme contabili internazionali — Ricorso ai dati dell'industria dell'Unione — Richiesta di adeguamento — Onere della prova — Diritto della difesa — Principio di buona amministrazione — Legittimo affidamento»]

(2019/C 295/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Cina) (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, T. Maxian Rusche e N. Kuplewatzky, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Hyet Sweet (Gravelines, Francia) (rappresentanti: T. Müller-Ibold, F.-C. Laprévotte e S. Branca, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1247 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese (GU 2016, L 204, pag. 92).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 462 del 12.12.2016.

Sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2019 — BP/FRA(Causa T-838/16) ⁽¹⁾

[«Responsabilità extracontrattuale — Accesso ai documenti — Diniego parziale di accesso — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Regolamenti (CE) nn. 1049/2001 e 45/2001 — Protezione dei dati personali — Danno morale — Danno materiale — Nesso causale»]

(2019/C 295/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BP (rappresentante: E. Lazar, avvocato)